

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168: **Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.**

(In G.U. 11 maggio 2006, n. 108; in B.U 13 giugno 2006, n. 24)

Art. 1 – 1. 1)

2. L'intesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, è sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 - 1. 2)

Art. 3 - 1. 3)

2. 4)

3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4 – Forme di collaborazione. 1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il

1) Inserisce l'art. 3-*bis* al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

2) Inserisce l'art. 4-*bis* nel D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

3) Modifica il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

4) Aggiunge un comma all'art. 7 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

profilo organizzativo. Le attività previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.

